



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI
e SUDANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2018

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in
materia di aree protette

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge deriva dall'approfondito esame svolto nel corso della scorsa legislatura su un insieme di testi di riforma della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che reca la fondamentale «Legge quadro sulle aree protette».

L'esame parlamentare, che non si è concluso pur giungendo in terza lettura al Senato, ha condotto in ogni caso alla redazione di un testo unificato - atto Senato n. 119-1004-1034-1931-2012-B, che qui si propone con alcune modifiche di merito - che riprendeva le proposte condivise di riforma di una legge, che è stata essenziale nel nostro Paese per garantire la conservazione della Natura e lo sviluppo delle aree naturali, ma che necessita - trascorsi oltre venticinque anni dalla sua approvazione - di una serie di «messe a punto» per aggiornare il testo alle nuove necessità messe in luce dal trascorrere del tempo e dal pratico svolgersi dell'attività dei parchi e delle riserve.

Il disegno di legge in esame reca dunque una disciplina innovativa rispetto alla legislazione vigente, proporzionata al valore che i parchi hanno assunto nel panorama istituzionale ed economico del nostro Paese; gli enti parco, oggi, hanno infatti un ruolo istituzionale diverso rispetto al passato: mentre restano prioritarie le funzioni di tutela degli ecosistemi, essi si pongono quali soggetti istituzionali promotori di sviluppo locale e dell'economia territoriale. Innovare la disciplina vigente, che pure ha avuto successo per l'affermazione del sistema dei parchi nel nostro Paese, permetterebbe dunque di realizzare una sintesi tra gli interessi di tutela della biodiversità e quelli del necessario sviluppo integrato del territorio.

In quanto ai contenuti del disegno di legge, si dà di seguito un quadro sintetico degli interventi.

L'articolo 1 interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendovi anche quella delle aree marine protette; esso disciplina inoltre l'istituzione di aree protette transfrontaliere e la definizione di parchi nazionali con estensione a mare, reca misure per le aree protette inserite nella rete «Natura 2000», nonché per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio, di controllo, di ricerca in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione degli ambienti marini e costieri.

L'articolo 2 introduce, in luogo del già soppresso «programma triennale per le aree naturali protette», il Piano nazionale triennale, piano di «sistema» per la definizione di linee strategiche, programmi operativi e progetti coerenti per lo sviluppo, appunto, per il sistema delle aree naturali.

L'articolo 3 consente ai comuni ubicati nelle isole minori (ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori), in cui sono presenti aree protette, di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare interventi complessivamente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale. Si estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai comuni che fanno parte di un'area protetta marina, ancorché non ubicati in isole minori.

L'articolo 4 stabilisce le misure di incentivazione che le regioni possono disporre a valere su risorse dei piani operativi regionali, per i territori compresi in parchi nazio-

nali o regionali, ai fini della loro valorizzazione e per gli altri obiettivi definiti dall'articolo medesimo.

L'articolo 5 prevede che nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari intervenga il Ministero della difesa, che deve essere allo scopo sentito.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina che regola l'Ente parco, apportandovi una serie di rilevanti modificazioni. In primo luogo, dal novero degli organi dell'ente parco viene esclusa la giunta esecutiva, e il collegio dei revisori diventa revisore unico dei conti. Si definisce la durata degli organi in cinque anni, viene stabilita la procedura di nomina del presidente, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito di una terna proposta dal Ministro, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade il parco, e del consiglio direttivo; sono definiti la composizione del consiglio direttivo e le sue funzioni; è modificata la procedura di nomina del direttore; definite le funzioni del revisore dei conti, la pianta organica, e i contenuti dello statuto dell'ente parco.

L'articolo 7 interviene sull'oggetto e sulle finalità del regolamento del parco, al fine di prevedere che disciplini l'esercizio delle attività consentite non soltanto nel territorio del parco, ma anche nelle aree contigue ad esso, nonché che disciplini anche il divieto di esercitazioni militari e di attività venatorie. Ulteriori disposizioni riguardano l'integrazione dei contenuti del piano del parco, che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco, con finalità di conservazione e sviluppo. In tali aree possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina delle attività di caccia e di pesca, di estrazione e di tutela dell'ambiente, purché siano necessarie per garantire la conservazione dei valori dell'a-

rea protetta. Il piano per il parco diventa, inoltre, lo strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale e il relativo regolamento contiene, ove necessario per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina relativa alla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco, che è necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco. Si prevede, da un lato, che - decorso inutilmente il termine previsto di sessanta giorni dalla richiesta del nulla osta - chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo e, dall'altro, che il direttore del parco possa prorogare per una sola volta il termine previsto di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta.

L'articolo 9 modifica la disciplina riguardante gli indennizzi, al fine di prevedere che l'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica «nel parco», anziché dalla fauna selvatica del parco come prevede la norma vigente.

L'articolo 10, comma 1, integra la disciplina riguardante le entrate dell'Ente parco, anche al fine di individuare, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta; in particolare, si segnalano i titolari di concessioni di derivazione d'acqua per la produzione di energia, nonché di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, i titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive o di oleodotti e metanodotti, i titolari di impianti di produzione elettrica con biomasse. Si dispone poi che i proventi derivanti dalla

vendita della fauna catturata o abbattuta a fini di conservazione di specie e *habitat* naturali costituiscono una delle entrate degli enti gestori delle relative aree protette. Si dettano disposizioni in merito all'affidamento in concessione gratuita dei beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta all'ente gestore dell'area protetta medesima, la concessione dell'uso del marchio del parco, la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione. Si prevede, inoltre, che ogni altro aspetto del rapporto tra ente parco e soggetti privati venga disciplinato mediante negozi giuridici, nonché la nullità delle clausole apposte in violazione delle previsioni dell'articolo in esame e che da esse deriva la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico e la responsabilità risarcitoria per il soggetto privato. Il comma 2 dell'articolo 10 modifica il codice antimafia inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 11 introduce un nuovo articolo nella legge quadro, finalizzato a definire gli interventi di gestione della fauna selvatica. Essi sono definiti dunque mediante specifici piani redatti da parte dell'ente gestore dell'area protetta, previo parere vincolante dell'ISPRA. I piani sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli *habitat* protetti della rete «Natura 2000» o ritenuti vulnerabili, nonché all'eradicazione delle specie alloctone, ad esclusione delle specie indicate nel nuovo allegato I alla legge. Gli interventi devono avvenire per iniziativa e sotto la responsabilità dell'ente gestore. Ulteriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani, nonché la destinazione degli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione: in par-

ticolare, si prevede che una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per essere destinata al finanziamento di ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica e per l'esercizio delle attività previste dalla legge quadro.

L'articolo 12 integra la normativa sugli enti parco e delle aree marine protette prevista dalla legge quadro per fissare il regime di alcune attività di gestione ordinaria degli stessi. In primo luogo, si prevede che vengano disapplicati alcuni limiti di spesa previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma precisa comunque che resta fermo il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni di *spending review* richiamate. In secondo luogo, è stabilita la procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente parco, trasmesso al revisore unico dei conti, alla comunità del parco, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente provvede alla nomina di un commissario *ad acta* per l'espletamento della procedura.

L'articolo 13 prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, per la individuazione di criteri e modalità di allevamento di cin-

ghiali diretti ad impedire l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale e la loro tracciabilità - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015.

Un gruppo di disposizioni riguarda in particolare le aree marine protette. L'articolo 14 novella la disciplina relativa alla loro istituzione, attraverso una riscrittura dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991. Tra le novità più rilevanti l'introduzione di una procedura più articolata per l'istituzione nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Le aree protette sono dunque istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, autorizzando il finanziamento del Piano triennale previsto al nuovo articolo 19-bis, di cui più avanti. Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire aree marine protette e dettata una disciplina dell'uso del demanio marittimo differenziata in base alla zonazione dell'area. In ordine alle modalità e ai soggetti competenti all'effettuazione dello studio preliminare sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, è stato previsto che l'ISPRA curi l'istruttoria tecnico-scientifica relativa allo studio, anche avvalendosi delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. L'articolo 15 interviene poi sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette, relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione, al piano di gestione, alla zonazione delle aree (in quattro zone, in base alle quali stabilire le misure di protezione), alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza. Con riferimento all'individuazione dell'ente gestore, qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. L'articolo 16 aggiunge l'articolo 19-bis alla legge quadro, al fine di disciplinare il Programma triennale

per le aree marine protette e vari aspetti gestionali, quali i contributi statali e il relativo piano economico-finanziario, la revoca dell'affidamento della gestione dell'area, la riscossione dei proventi delle sanzioni, il silenzio-assenso nelle procedure autorizzatorie, l'organico e il direttore dell'area. Si prevede che il direttore sia reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica; ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è demandata la definizione dei requisiti per la partecipazione ai relativi bandi e, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dei criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore. Inoltre, si prevede che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, in materia di messa all'asta delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti, sia destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette.

L'articolo 17 interviene sulle modalità e i soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, precisando che tale attività viene svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate secondo le norme vigenti.

Gli articoli 18 e 19 intervengono sulla disciplina riguardante le aree naturali protette

regionali. L'articolo 18 conferma il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina, mentre l'articolo 19 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore dei conti e disciplinando permessi e licenze di assentarsi dal servizio del presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.

L'articolo 20 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'articolo 29 della legge quadro attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo, tra i quali quelli di disporre l'immediata sospensione delle attività esercitate in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, e ordinare in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali.

L'articolo 21 modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi. La riforma, in particolare, aumenta l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie, introduce obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette; prevede, a fronte di condotte che integrino anche gli estremi dei reati indicati del codice penale, il sequestro, ne dispone l'immediatezza e lo estende al mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. In capo al responsabile, viene mantenuto l'obbligo di provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, nonché quello di risarcire il danno, cui il responsabile è comunque tenuto. Si prevede l'aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, considerando l'in-

tera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie.

Con l'articolo 22 si disciplina la istituzione del Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le sue funzioni e la sua composizione, nonché la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

L'articolo 23 modifica l'articolo 35 della legge quadro nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisando che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari.

Le modifiche di cui all'articolo 24 sono volte a prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette.

L'articolo 25 modifica una serie di articoli della legge quadro, allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti. In particolare, i commi 1 e 6 prevedono la sostituzione di riferimenti normativi riguardanti le procedure per la demolizione delle opere abusive, specificando il riferimento ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

L'articolo 26 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa); per quanto riguarda la rias-

segnazione del personale in servizio si rinvia a criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge quadro.

L'articolo 27 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, attribuendo all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali; si specifica in ogni caso che il piano per il parco deve essere dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, e che l'ente parco debba essere munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.

L'articolo 28 interviene sulla disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, espungendo il riferimento a quelle presenti in almeno cinque regioni e intervenendo sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state individuate.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti nel dettaglio i criteri per l'individuazione delle associazioni, nonché le relative modalità.

L'articolo 29 affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere, in attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991, alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la va-

lorizzazione della catena appenninica nonché all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa. L'articolo 30 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità. Con il comma 1 si demanda a un decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apportare modificazioni al vigente decreto che istituisce il comitato paritetico per la biodiversità volte a prevedere che lo stesso, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordini e promuova azioni integrate e fornisca il supporto informativo all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 del cosiddetto «Collegato ambientale». L'articolo 31 affida al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di promuovere la collaborazione e la sinergia operativa tra il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale. A tal fine, viene previsto che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individui i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta e che il Ministro convochi la Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia» entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre anni.

L'articolo 32 reca la disciplina transitoria, prevedendo, allo scopo, di allineare le scadenze degli incarichi dei presidenti e dei membri dei consigli direttivi degli Enti parco nazionali, per tali incarichi, in sede di prima applicazione della legge, con la proroga fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente. L'articolo 33 infine prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della strategia nazionale per la biodiversità 2013.

5. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato d'intesa con la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

5-bis. Le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso, questi ultimi sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Dal-

l'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata “Natura 2000” concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007.

5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area marina protetta, è competenza del corrispondente ente gestore, il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.

5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma *5-quater* possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette.

5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia con le

strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.

9-quater. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Abrogazione dell'articolo 3 e modifica dell'articolo 4 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.

2. L'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette)*. - 1. Il sistema nazionale delle aree naturali pro-

tette è costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2.

2. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato "Piano di sistema", sulla base delle disponibilità finanziarie:

a) individua il sistema nazionale delle aree naturali protette, terrestri e marine;

b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle *Green community*, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla lettera b), provenienti anche dall'Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Piano di sistema per quanto di loro competenza.

3. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il Piano di sistema, secondo modalità e criteri oggetto di accordi e intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Proposte relative al Piano di sistema possono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 33 da ciascun componente dello stesso.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta la proposta di Piano di sistema al Comitato di cui all'articolo 33, il quale delibera entro i successivi quattro mesi. Decorso tale termine, il Piano di sistema, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020 di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di contributo di sbarco a favore delle aree protette)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«3-*ter*. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono istituite aree naturali protette terrestri o marine ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono istituite aree protette naturali terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui al comma 3-*bis* per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambien-

tale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale.

3-quater. I comuni di cui al comma *3-ter* possono inoltre deliberare, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma *3-ter*, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui al comma *3-bis*, nelle medesime forme ivi previste.

3-quinquies. I comuni facenti parte di un'area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui al comma *3-bis*».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Misure di incentivazione).* - 1. Le regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;

l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;

m) sostegno alla pianificazione territoriale dei comuni;

n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

o) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;

p) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;

q) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

r) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o del parco naturale regionale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente parco:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Revisore unico dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una

terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

4-bis. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma *8-ter*, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme re-

stando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.

7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua un componente in rappresentanza del Ministero, un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA e un componente in rappresentanza delle associazioni di pro-

tezione ambientale, nonché del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-sexies*. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali»;

d) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

«11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da *d*) a *e-bis*), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;

b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;

c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.

11-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-ter. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che ab-

biano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 21, comma 1, prima della sua applicazione.

11-quater. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

11-quinquies. Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, assegna annualmente al direttore gli obiettivi di gestione e di *performance* amministrativa da conseguire.

11-sexies. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) il comma 12 è abrogato;

f) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

«12-*bis*. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco»;

g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2019 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto. L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

Art. 7.

(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26
e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

2) al comma 2, dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti:

«*h-bis*) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;

h-ter) lo svolgimento di esercitazioni militari»;

3) al comma 3:

3.1) alla lettera *a*) è premessa la seguente:

«*0a*) l'attività venatoria»;

3.2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle per le quali sia già stata ottenuta la concessione alla data di entrata in vigore della presente disposizione,

nonché quelle ad esse strettamente connesse»;

3.3) dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

«*g-bis*) l'attività di eliski»;

3.4) la lettera *h*) è abrogata;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*)»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate e, qualora il territorio del parco comprenda siti militari, di concerto con il Ministro della difesa. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non rappresentati nella Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regola-

mento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

b) all'articolo 12:

1) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco»;

2) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso so-

stenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009; mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, nel rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il piano promuove anche strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'Ente parco definisce su base convenzionale con regioni, province, città metropolitane e comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti»;

4) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

5) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite

dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

6) al comma 2, lettera *c*), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

7) al comma 2, lettera *d*), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

8) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. Il piano, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera *e-bis*), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con

le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o *habitat* naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

2-quater. Le attività di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

9) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito

del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano deve comprendere almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma *2-bis*, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero per i beni e le attività culturali, acquisito ai sensi del comma 3.

5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove

non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali»;

c) all'articolo 14:

1) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono soppressi;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Ente parco nazionale o regionale organizza specifici corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Gli Enti parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con altri enti od organizzazioni specializzate. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso guide del parco, appositamente formate»;

d) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni

per la promozione delle attività compatibili»;

3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

e) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (*Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue*). - 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nell'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

Art. 8.

(*Modifica dell'articolo 13 e introduzione dell'articolo 13-bis della legge n. 394 del 1991*)

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Nulla osta*). - 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad in-

terventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo *on line* dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1».

2. Dopo l'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale*). - 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone preventiva comunicazione all'Ente parco, che entro trenta giorni può esprimere il proprio motivato diniego».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge n. 394 del 1991 le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti «nel parco».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*quater*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al

comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

1-quinquies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare di detto contributo e l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-sexies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-septies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-ter e 1-quinquies e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-octies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbonodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di

infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-novies. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-decies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-undecies. Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.

1-duodecies. Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

1-terdecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

1-quaterdecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi

di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

1-quinquiesdecies. L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

1-sexiesdecies. Il 50 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui al presente articolo è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli *habitat* di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il restante 50 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-septiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquiesdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-octiesdecies. L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

2. All'articolo 48, comma 3, lettera *a*), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 11.1 - (*Gestione della fauna selvatica*). - *1.* Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente ge-

store dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione

dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*duodecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Art. 12.

(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - *(Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali)*. - 1. Fermi restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo

9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere altresì utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a trentacinque anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina stabilita dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3. L'Ente parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario precedente, al Revisore unico dei conti, che è tenuto ad esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali l'Ente parco segnala al Ministero vigilante il mancato rispetto del termine. Decorso il termine per l'espressione del parere del Revisore unico dei conti, l'Ente parco trasmette lo schema di bilancio alla Comunità del parco, che è tenuta ad esprimersi entro quindici giorni dalla ricezione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevolmente acquisito. L'Ente parco, entro i dieci giorni successivi all'acquisizione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al

Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla ricezione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un commissario *ad acta* per l'espletamento della procedura di approvazione del bilancio.

4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 13.

(Divieto di introduzione della specie cinghiale in tutto il territorio nazionale)

1. Ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali (*Sus scrofa*) in tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono individuati, con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite, anche accidentali, dei capi allevati e a consentire la tracciabilità degli stessi an-

che durante tutto il processo di trasformazione alimentare.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *(Istituzione di aree marine protette)*. - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree marine protette autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA, ove necessario anche con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, nell'ambito delle funzioni attribuite

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, della presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree marine protette, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di riferimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della "rete Natura 2000", in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

5. Il decreto istitutivo di un'area marina protetta contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 15.

(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *(Gestione delle aree marine protette)*. - 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area marina protetta è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area marina protetta è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che sussistano comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui deve attenersi l'ente gestore.

3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area marina protetta, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, qualora il regolamento intervenga sulla disciplina degli usi nelle aree di interesse militare, di concerto con il Ministero della difesa. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, non-

ché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi di ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

5. Nelle aree marine protette e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie

animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante e la discarica di rifiuti solidi o liquidi;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

6. Nelle aree marine protette e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad

un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare.

9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree marine protette possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

10. La sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consorile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 16.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - *(Programma triennale per le aree marine protette)*. - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione

nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza,

inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nullaosta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria ri-

conosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree marine protette, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico dell'area marina protetta è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Il direttore dell'area marina protetta è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti necessari per la partecipazione ai relativi bandi, nonché, sentito il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, i criteri per la determinazione del trattamento economico».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;

b) al settimo comma, dopo le parole: «Il regolamento» sono inserite le seguenti: «di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva».

4. Il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

5. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti

parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della presente legge».

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1».

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei

conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 29, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

2. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 21.

(Modifica dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (Sanzioni). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 400 a euro 50.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 25.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le

pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. Qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera *a*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree naturali protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*.

5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 733-*bis*, 734 e dei delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro II del codice penale è disposto dal giudice, o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte in-

tegranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non contrastanti con il presente articolo.

8. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul diritto al risarcimento del danno ambientale in favore dell'organismo di gestione dell'area protetta.

9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione di aree protette nonché nel caso di violazione dei regolamenti di parchi naturali regionali.

11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

12. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. A tale scopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fissa, in conformità ai criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle san-

zioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo».

Art. 22.

(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere). - 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese.

2. Il Comitato esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) predispone il Piano di sistema;
- b) predispone l'elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;
- c) propone all'approvazione della Conferenza unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;
- d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e

del turismo, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi), da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.

4. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere la relazione, predisposta dal Comitato ai sensi del comma 2, lettera d), sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale».

Art. 23.

(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Art. 24.

(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 36, comma 1, alinea, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis».

Art. 25.

(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

2. All'articolo 10 della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dai sindaci dei comuni» sono inserite le seguenti: «, dai presidenti delle unioni montane dei comuni»;

b) al comma 3, le parole da: «delibera» fino ad: «altresì» sono sostituite dalla seguente: «adotta».

3. L'articolo 11-bis della legge n. 394 del 1991 è abrogato.

4. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione per guide del parco».

5. All'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 10».

Art. 26.

(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del Parco».

2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I criteri per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco, che deve essere dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12

della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco, munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica, comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;

b) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle seguenti: «enti gestori di aree naturali protette regionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

Art. 28.

(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)

1. Alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «o presenti in almeno cinque regioni» sono soppresse;

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti nel dettaglio i criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.

3. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione ai sensi del presente articolo, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 29.

(Progetto APE-Appennino parco d'Europa)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in attuazione dell'articolo 1-bis

della legge n. 394 del 1991, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica e individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE-Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30.

(Comitato paritetico per la biodiversità)

1. Con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011, sono apportate modificazioni volte a prevedere che il Comitato paritetico per la biodiversità, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree marine protette e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 31.

(*Conferenza nazionale «La natura dell'Italia»*)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge, all'articolo 30 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.

2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale «La natura dell'Italia». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.

3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32.

(*Disciplina transitoria*)

1. Con lo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri dei Consigli direttivi degli Enti parco nazionali, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della presente legge, i predetti incarichi, in sede di prima applicazione della presente legge, sono prorogati fino alla sca-

denza dell'incarico conferito in data più recente.

Art. 33.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ANNESSO
(Articolo 11, comma 2)

«ALLEGATO I
(articolo 11.1, comma 2)

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
<i>Crocidura ichnusae</i> (crocidura mediterranea)		Sardegna, Pantelleria
<i>Crocidura suaveolens</i> (crocidura minore)	Italia cont.	Capraia, Elba
<i>Erinaceus europaeus</i> (riccio)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Suncus etruscus</i> (mustiolo)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
<i>Lepus capensis</i> (lepre sarda)	Italia cont.	Sardegna
<i>Lepus europaeus</i> (lepre europea)	Italia cont.	Italia meridionale continentale
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (coniglio selvatico europeo)	Italia cont.	Italia continentale, Sicilia, Sardegna
<i>Eliomys quercinus</i> (quercino)	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
<i>Glis glis</i> (ghiro)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
<i>Muscardinus avellanarius</i> (moscardino)	Italia cont.	Sicilia
<i>Hystrix cristata</i> (istriche)	Italia cont.	Sicilia, Elba
<i>Vulpes vulpes</i> (volpe)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Martes martes</i> (martora)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Mustela nivalis</i> (donnaia)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Felis silvestris</i> (gatto selvatico)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Sus scrofa</i> (cinghiale)		Sardegna
<i>Dama dama</i> (daino)		Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna)
<i>Cervus elaphus</i> (cervo nobile)		Sardegna
<i>Ovis orientalis musimon</i> (muflone)		Sardegna
<i>Capra aegragus</i> (capra selvatica)		Montecristo
<i>Phasianus colchicus</i> (fagiano comune)		Italia
<i>Alectoris barbara</i> (pernice sarda)		Sardegna

».

€ 4,40